

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

PRESIDENZA

D.P n. 21/2020

Oggetto: integrazioni settore penale al D.P. n. 20/2020: misure organizzative in applicazione dell'art. 83, **commi 6 e 7**, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020-
Periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83, commi 6 e 7, del Decreto legge in data 17.3.2020 n.18 relativo alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23;

Viste le modificazioni al citato art. 83 apportate per il settore penale con la legge di conversione del DL 18/2020, Lex 24 aprile n. 27, pubblicata in G.U. in data 29 aprile e vigente al 30 aprile 2020;

Richiamato il proprio decreto n. 20 emesso il 14 aprile c.a nella parte relativa alle disposizioni organizzative per il settore penale;

Rilevato che l'unico emendamento complessivo¹ introduce notevoli modifiche in relazione all'uso dei collegamenti da remoto nel settore penale, prevedendosi, per


¹ 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In

quanto qui di stretto interesse, al comma 12 bis, che il collegamento da remoto sia “possibile” - fino al 30 giugno- per le udienze cui partecipano pubblico ministero, parti private e i rispettivi difensori, gli ausiliari del giudice, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, e per gli interpreti, i consulenti o i periti; nonché, al comma 12

caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistararlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.




quater, anche per atti di indagine nella fase delle indagini preliminari, e come modalità per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio per tutti gli organi giurisdizionali, Corte di Assise compresa (comma 12-*quinqüies*) e per la Cassazione (comma 12-*ter* che richiama il 12-*quinqüies*);

Ritenuto che tali ultime disposizioni - peraltro già annunciate come suscettive di modifiche in sede di conversione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23- al di là della loro problematicità applicativa (si pensi al rifiuto o comunque all'impossibilità per il difensore di collegarsi dalla stessa postazione di studio insieme all'imputato a piede libero ovvero sottoposto a misure non custodiali; manca allo stato, l'attuazione da parte di DGSIA delle nuove deleghe di cui all'art. 83 previste nella legge di conversione)- non sono tali da comportare, nei limiti di cui si dirà, modifiche delle linee organizzative date per il settore penale con il decreto presidenziale n. 20/2020, tenuto conto (anche) della paventabile compromissione del principio di oralità e immediatezza del contraddittorio a base della formazione della prova nel vigente sistema penale;

Richiamate le previsioni adottate con il decreto presidenziale DP. 20/2020, tali da contemplare in sintesi:

- a) l'utilizzo del collegamento da remoto per le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al GIP e gli interrogatori di garanzia; - per le udienze innanzi al Tribunale di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo;
- b) la celebrazione delle udienze con detenuti, ferma la loro partecipazione mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto, secondo le ordinarie modalità di cui al vigente cpp;
- c) la celebrazione a porte chiuse di tutte le altre udienze programmabili in presenza e in aula con le previste misure di sicurezza;
- d) la celebrazione da remoto, ove possibile, per le procedure di Riesame ex art. 324 cpp e per taluni incidenti di esecuzione; al GIP/GUP, oltre alle udienze con detenuti, talune udienze preliminari e camerali;



Ritenuto, in definitiva, che la novella possa trovare applicazione, ove possibile e previo accordo tra il Giudice e PM e difesa, nelle udienze e procedure che seguono, talune delle quali già contemplate nel decreto presidenziale n. 20/2020:

1. procedimenti in camera di consiglio (art. 127 cpp)
2. riesami ed appelli cautelari (per Cremona limitati alle misure reali)
3. incidenti di esecuzione
4. discussione per procedimenti senza affollamento di parti e per riti alternativi che non richiedano l'assunzione di prove dichiarative (patteggiamento, giudizio abbreviato incondizionato ovvero con sole integrazioni documentali).

Tanto premesso, a integrazione del D.P. n. 20 emesso il 14 aprile 2020;

Sentito il presidente della sez. penale e, per esso, i Giudici della sezione stessa:

Dispone come in parte motiva

Si comunichi:

- 1) Al presidente della Sez. Penale, al Coordinatore della Sez. Civile, ai magistrati togati e onorari del Tribunale.
- 2) Al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili delle cancellerie penali.
- 3) Al Presidente della Corte di Appello di Brescia
- 4) Al Procuratore della Repubblica in Sede
- 4) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
- 5) al Presidente della Camera Penale di Cremona
- 5) Al Consiglio Giudiziario
- 7) Al Consiglio Superiore della Magistratura -VII commissione
(settima.emergenzacovid@cosmag.it)

Si pubblichino immediatamente sul sito web del Tribunale.

Cremona, 30 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

Anna di Martino

